

all. B) al n. 4371/1394 di rep.
STATUTO MODA IN ITALY

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituito, ai sensi dell'Art.2612 e segg CC, il Consorzio con Attività Esterna (di seguito : Consorzio) denominato "MODA IN ITALY - Consorzio tra produttori del settore moda dell'Emilia Romagna".

La sigla "MODA IN ITALY" potrà essere usata, sia commercialmente che legalmente, in luogo della denominazione sociale scritta per esteso.

ART. 2 - SEDE

La sede del Consorzio e' situata nel territorio del Comune di Bologna, all'indirizzo risultante al Registro Imprese della relativa Provincia.

Il Consorzio potrà con deliberazione dell'organo sociale competente, anche in altre località' del territorio nazionale ed estero, istituire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze, depositi e magazzini; così come potrà provvedere alla loro soppressione.

ART. 3 - SCOPO

Il Consorzio ha per scopi consortili:

- a) la realizzazione di attività promozionali finalizzate alla diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle imprese consorziate, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi;
- b) l'organizzazione e la realizzazione di attività a supporto della presenza delle imprese consorziate nei mercati internazionali, anche attraverso attività di formazione specialistica per l'internazionalizzazione, attività relative alla qualità, alla tutela ed all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati;
- c) la promozione di ogni iniziativa atta a ridurre i costi che i consorziati sostengono nello svolgimento delle loro attività, anche provvedendo all'uopo ad acquisti collettivi, diretti o in convenzione, di materiali o attrezzature.

Per il conseguimento degli scopi consortili, il Consorzio può:

- a) realizzare attività di marketing strategico ed operativo per il Consorzio e le singole imprese associate, favorendo un complessivo processo di internazionalizzazione in linea con l'evoluzione e le esigenze del mercato;
- b) organizzare e curare programmi pubblicitari, espletare studi e ricerche di mercato, realizzare cataloghi, predisporre esposizioni dei prodotti dei consorziati;
- c) raccogliere e diffondere tra le imprese consorziate informazioni e notizie sui mercati e la clientela estera;
- d) commercializzare in nome proprio, i prodotti dei consorziati

e) partecipare a fiere, mostre e missioni, sia permanenti che temporanee, destinate alla promozione, sui mercati esteri, dei prodotti dei consorziati nonché organizzare la partecipazione diretta a tali iniziative da parte delle imprese consorziate.

f) prestare servizi di consulenza ed assistenza tecnica e commerciale all'esportazione e allo svolgimento di efficaci processi di internazionalizzazione;

g) attivare collaborazioni di partenariato con imprese estere;

h) partecipare ad enti e società nazionali ed estere aventi scopi ed attività connesse a quelle del Consorzio;

i) stringere alleanze e stipulare contratti di rete con altre imprese non consorziate ai sensi dell'art. 3, comma 4 - ter e seguenti del DL 10.2.2009 n. 5 convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni;

j) svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa agli scopi di cui sopra e comunque utile al perseguimento degli stessi, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi consortili.

Nello svolgimento della propria attività il Consorzio potrà agire, per il conseguimento degli scopi consortili, a favore di talune o di tutte le imprese consorziate operando, di volta in volta, in nome e per conto delle stesse, oppure in nome proprio e per conto delle imprese consorziate o in nome e per conto proprio.

Qualora esigenze di mercato o di economicità dell'attività lo richiedano, il consorzio potrà, per il raggiungimento dello scopo consortile, svolgere servizi o forniture anche ad imprese non consorziate.

In via non esclusiva ma solo strumentale alle suindicate attività, il Consorzio, altresì, potrà promuovere la costituzione ed a partecipare a forme societarie ed a contratti associativi aventi carattere sia temporaneo che permanente, nonché ad assumere interessenze e partecipazioni di qualsiasi genere e comunque utili o necessarie per il conseguimento dello scopo consortile, ivi comprese partecipare ad Associazioni Temporanee tra Imprese, il tutto con esclusione dello scopo di collocamento sul mercato, nonché svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale produttiva e finanziaria necessarie e/o utili al conseguimento e alla realizzazione degli scopi consortili e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi o a questi strumentali o accessori.

ART. 4 - DURATA

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno 2050 (duemilacinquanta).

Tale termine potrà essere prorogato, una o più volte, con delibera dell'Assemblea vincolando, tuttavia, unicamente le imprese consorziate che ne avranno approvato le rispettive proroghe.

Nei casi previsti dalla Legge, il Consorzio potrà essere sciolto anche prima del decorso del termine di durata

TITOLO II

IMPRESE CONSORZIATE

ART. 5 - REQUISITI

Il numero delle imprese consorziate è illimitato.

Possono far parte del Consorzio le piccole e medie imprese industriali, artigiane, di servizi e del settore commerciale aventi sede nel territorio della Regione Emilia-Romagna o in altre regioni italiane, che svolgono attività di produzione e di servizi attinenti il settore della moda.

È altresì ammessa, nel rispetto dei limiti della Legge 7 agosto 2012 n.134 e successive modifiche, la partecipazione di imprese di grandi dimensioni.

Ai fini dell'ammissione, sono considerate:

- a) svolgenti attività di produzione attinenti il settore della moda, le imprese che, unitamente alla titolarità di almeno un marchio che identifichi linee di prodotto o precise tipologie di prodotto rientranti nei settori dell'abbigliamento uomo, donna, bambino e neonato, ed in particolare confezione, maglieria, abbigliamento in pelle, moda mare, intimo, accessori moda, pellicceria, pelletteria e calzature, effettuate, nell'ambito della propria sede legale o sede secondaria od unità locale, almeno una fase del ciclo di produzione delle linee o prodotti sopraccitati, intendendosi per tale l'attività, posta in essere sotto la diretta responsabilità e rischio dell'impresa, necessaria per la realizzazione del prodotto, nonché le imprese che realizzano componenti o accessori di tali produzioni ;
- b) Svolgenti attività di servizi, le imprese che svolgono servizi specialistici (rientranti nella filiera della moda) rivolti alle attività menzionate al punto a).

Nell'ambito della gestione del Consorzio, con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, possono essere costituite "sezioni soci", alle quali partecipano i consorziati operanti nei diversi settori produttivi e/o di servizi e/o in particolari zone territoriali

Per tutti i rapporti con il Consorzio, i consorziati eleggono a proprio domicilio quello risultante dal libro dei soci. I consorziati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, le variazioni del loro domicilio nonché ogni ulteriore variazione dei dati

salienti comunicati contestualmente alla domanda di ammissione a socio del Consorzio (es. ragione sociale, dimensione aziendale, dati di contatto, etc.)

Si precisa che, ai fini delle comunicazioni ai soci e nell'ambito del concetto di "domicilio" e/o recapito degli stessi, si deve intendere compreso, semprechè i medesimi l'abbiano comunicato al consorzio, anche l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata dell'impresa o dell'ente o telefax. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei consorziati, si fa riferimento alla residenza anagrafica per le persone fisiche e alla sede sociale e/o legale per le società e gli enti.

ART. 6 - AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

Per l'ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione e presso la sede legale del Consorzio apposita domanda scritta, contenente:

- a) l'esatta denominazione dell'impresa, la sua sede legale, il numero di Partita I.V.A. e il Codice Fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) la dichiarazione circa le dimensioni aziendali in relazione alla classificazione dimensionale delle imprese prevista dalla Normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti alle imprese;
- c) le generalità complete dei legali rappresentanti e dei soci;
- d) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;
- e) la dichiarazione di conoscere e accettare incondizionatamente le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni e di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- f) l'ammontare della quota di fondo consortile che si impegna a sottoscrivere pari a € 1.291,14 salvo che l'importo minimo stabilito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 e successive modificazioni e integrazioni non abbiano a prevedere modifiche in aumento;
- g) l'allegazione del certificato di iscrizione alla CCIAA ;
- h) la dichiarazione circa le partecipazioni eventualmente possedute in altri Consorzi o Società Consortili, la cui attività sia disciplinata dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- i) l'indicazione delle società, Associazioni o Consorzi ai quali l'impresa richiedente l'ammissione, è associata o detiene, anche per il tramite del titolare o legale rappresentante, una partecipazione sociale nonché quelle presso le quali il titolare o legale rappresentante rivesta cariche sociali o possa esercitare procure;
- j) la dichiarazione che né il legale rappresentante, né l'eventuale delegato è stato dichiarato fallito o assoggettato ad altre procedure concorsuali e che lo stesso non è stato interdetto dall'esercizio

dell'attività imprenditoriale od escluso dalla facoltà di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;

k) l'indicazione del nominativo ed i dati anagrafici della persona designata a rappresentare l'impresa nei rapporti con il Consorzio da individuarsi nella figura del titolare, oppure del legale rappresentante oppure di un socio dell'impresa, oppure di un dipendente o di un collaboratore aziendale dedicato a funzioni produttive, commerciali o promozionali;

l) l'impegno a comunicare al Consorzio qualsiasi variazione di tipo societario e/o anagrafico che dovesse intervenire nel corso del rapporto consortile all'azienda richiedente l'ammissione.

Per le società dovrà essere, inoltre, allegato alla domanda:

- copia dello statuto sociale vigente;
- copia della delibera dell'organo competente per l'adesione al Consorzio, con l'indicazione del nominativo della persona designata a rappresentarla negli organi consortili;
- dichiarazione contenente: l'esatta specifica delle funzioni svolte dalla persona sopraccitata, nell'ambito dell'impresa richiedente l'ammissione; la tipologia di rapporto instaurato con l'impresa richiedente l'ammissione; la sua non sottoposizione a procedure concorsuali e la non interdizione dall'esercizio dell'attività imprenditoriale e la non esclusione dalla facoltà di stipulate contratti con la Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in aggiunta a quanto precedentemente previsto, potrà richiedere altri atti, documenti o dichiarazioni che riterrà opportuni e necessari, nonché effettuare, anche senza preavviso, verifiche aziendali, finalizzate all'accertamento dei requisiti dichiarati in merito alla qualificazione come "impresa di produzione e/o impresa di servizi".

L'ammissione dei nuovi soci e' deliberata dal consiglio di amministrazione del Consorzio, la cui delibera, sia essa di accettazione che di diniego, anche per estratto, deve essere comunicata al richiedente, mediante raccomandata a/r, oppure mediante lettera inviata con sistema telefax ricevuta, oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione.

Quale condizione per deliberare l'ammissione, all'impresa interessata potrà essere richiesto, altresì, l'impegno a versare, secondo le modalità ed i termini definiti nella delibera del Consiglio di Amministrazione, un'eventuale taxa di ammissione non soggetta a restituzione sotto alcuna forma in caso di scioglimento del rapporto consortile.

Il versamento della quota di fondo consortile sottoscritta, unitamente all'eventuale taxa di ammissione, se non interamente contestuale alla richiesta di ammissione, deve essere effettuata con le modalità e

termini previsti dal successivo articolo 17.

Qualora versata ratealmente, il termine decorre dall'avvenuto ricevimento della comunicazione di ammissione. Il mancato versamento nei termini previsti, previa intimazione ad adempiere da parte del Consorzio, costituisce causa di esclusione dell'impresa interessata. In tal caso, la domanda di ammissione potrà essere riproposta unicamente se accompagnata dal contestuale intero versamento della quota di fondo consortile sottoscritta, e dell'eventuale tassa di ammissione.

L'ammissione al consorzio diventa efficace dal ricevimento della comunicazione della delibera di accettazione.

La delibera di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

ART. 7 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Le Imprese consorziate sono tenute:

- a) alla scrupolosa osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi consortili;
- b) al versamento, nei termini previsti dalla delibera di ammissione, della quota di fondo consortile sottoscritta che, in ogni caso, non potrà superare il 20% dell'intero fondo consortile nonché, se dovuto, dell'eventuale tassa di ammissione;
- c) a versare i contributi ordinari, integrativi e straordinari nonché i corrispettivi dei servizi usufruiti previsti dal presente statuto, nelle forme e con le modalità stabilite dagli organi consortili;
- d) a non essere associati ad altri Consorzi o Società Consortili, di promozione, se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) a non costituire né partecipare ad imprese, società ed enti in genere, la cui attività si configuri in concorrenza con quella del Consorzio, se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) a favorire l'attività del Consorzio, usufruendo dei servizi da questo erogati ed a non fornire a terzi, informazioni gestionali, commerciali, organizzative, finanziarie o tecniche in genere, che siano state acquisite o ricevute in dipendenza del rapporto consortile, le quali, per il loro contenuto o provenienza, siano da considerarsi confidenziali e riservate o, comunque, soggette a divulgazione solo se previamente autorizzata;
- g) a consentire le forme di controllo stabilite dal Consiglio di Amministrazione, dirette ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili assunti nonché della presenza dei requisiti previsti per il mantenimento del rapporto consortile;

h) a comunicare al Consiglio di Amministrazione le modificazioni dell'attività, della forma giuridica, della sede dell'impresa e dell'indirizzo di posta elettronica certificata, nonché delle generalità e delle funzioni svolte in seno ad essa dalle persone designate a rappresentarla nell'ambito degli organi consortili;

i) a rilasciare al Consorzio, dietro espressa richiesta del Consiglio di Amministrazione, una garanzia fidejussoria o altra tipologia ritenuta idonea dallo stesso, a fronte degli impegni assunti o da assumere nei confronti del Consorzio;

j) a rispettare rigorosamente le modalità ed i termini previsti per l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative promozionali a cui il Consorzio partecipa o che, in qualità di soggetto gestore, appronta.

k) intraprendere azioni e a non tenere comportamenti, che possano arrecare danno, sia economico che di immagine, al Consorzio, o che possano compromettere il regolare funzionamento degli Organi Consortili, l'organizzazione delle iniziative promozionali, l'erogazione dei servizi consortili in genere, nonché l'attività della struttura amministrativa del Consorzio.

Per tutta la durata del vincolo consortile, ed a semplice richiesta scritta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le imprese consorziate sono tenute a comunicare, mediante raccomandata a/r o all'indirizzo di posta elettronica certificata del consorzio, in quali società, associazioni o consorzi, l'impresa stessa sia associata ed in quali detenga, anche per il tramite del titolare o legale rappresentante, una partecipazione, anche al capitale sociale/fondo consortile, nonché quelle presso le quali il titolare o legale rappresentante rivesta cariche sociali o possa esercitare procure.

L'obbligo di comunicazione, vige limitatamente alle società, consorzi ed associazioni, che svolgano o possano svolgere attività in concorrenza con quella del Consorzio.

CAPO III

SCIoglimento DEL RAPPORTO CONSORTILE

ART. 8 - RECESSO

Il recesso di una Impresa associata è consentito purché esso sia comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure sistema telefax ricevuta, da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in entrambi i casi presso la sede legale del Consorzio, oppure posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata del Consorzio.

Il recesso ha effetto e diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso purché la relativa comunicazione sia stata inviata almeno 90 (novanta) giorni prima. In caso contrario, il recesso ha effetto alla chiusura dell'esercizio successivo, salvo diversa deliberazione del

Consiglio di Amministrazione che, in relazione alle circostanze per le quali l'impresa recede, può accettare che il recesso sia efficace al termine dell'esercizio sociale, in corso del quale sia stata inviata la comunicazione di recesso.

In ogni caso, il consorziato receduto resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni contratte verso il Consorzio, del pagamento dei contributi ordinari ed integrativi dovuti fino alla data di efficacia del recesso, dei corrispettivi per i servizi usufruiti nonché delle obbligazioni verso terzi delle quali, a vario titolo, il Consorzio si sia reso garante per l'adempimento.

Lo scioglimento del rapporto consortile con l'impresa receduta produce la contestuale ed automatica decadenza da ogni carica consortile del titolare e/o del legale rappresentante e/o della persona designata in rappresentanza della stessa.

ART. 9 - DECADENZA

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti della Impresa consorziata che:

- 1) abbia cessato l'esercizio della propria attività imprenditoriale dandone relativa denuncia agli uffici pubblici competenti;
- 2) abbia ceduto a terzi la propria azienda;
- 3) sia stata dichiarata fallita o sia stata sottoposta ad altre procedure concorsuali;
- 4) abbia perso i requisiti per l'ammissione.

La decadenza è altresì dichiarata nei confronti dell'impresa consorziata il cui titolare, o legale rappresentante, sia stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriali.

La decadenza ha effetto dalla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione e produce altresì l'automatica decadenza da ogni carica consortile del titolare e/o del legale rappresentante e/o della persona designata in rappresentanza dell'impresa consorziata decaduta.

L'impresa interessata dal provvedimento di decadenza resta obbligata all'adempimento delle obbligazioni contratte verso il Consorzio, del pagamento dei contributi ordinari ed integrativi dovuti fino alla data di efficacia della decadenza, dei corrispettivi per i servizi usufruiti nonché delle obbligazioni verso terzi di cui, a vario titolo, il Consorzio si sia reso garante per l'adempimento.

Il provvedimento che accerta la decadenza, anche per estratto, è comunicato all'impresa interessata, mediante avviso scritto inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure telefax ricevuta, oppure posta elettronica certificata entro 15 (quindici) giorni. Avverso i provvedimenti in materia di decadenza le Imprese

interessate possono proporre reclamo scritto al Consiglio di Amministrazione a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di comunicazione dei provvedimenti stessi. Il reclamo non sospende le decisioni del provvedimento impugnato.

Le decisioni in ordine ai reclami di cui al presente articolo saranno demandate, alla decisione di un Arbitro Unico, che sarà nominato e che giudicherà nei modi e nei termini previsti dal successivo art. 26.

ART. 10 - ESCLUSIONE

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, oltre ai casi previsti dalla legge, può essere esclusa l'impresa consorziata:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni o alle deliberazioni legittimamente e legalmente adottate dagli organi consortili, con inadempimenti di tale gravità che non consentano la prosecuzione del rapporto consortile ;

b) che sia gravemente inadempiente agli obblighi consortili o che, senza giustificato motivo e dopo formale sollecitazione e diffida, si renda morosa nel versamento della quota di fondo consortile sottoscritta oppure nel pagamento dei contributi consortili o nei pagamenti dei debiti contratti verso il Consorzio a qualsiasi titolo;

c) il cui titolare o legale rappresentante sia stato condannato, anche solo con sentenza di primo grado, per reati dolosi contro la persona o contro il patrimonio, nonché per reati che comportano l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, oppure tenga un comportamento tale da recare grave danno morale e/o materiale al Consorzio e/o alle altre Imprese associate.

d) che, previo accertamento da parte del consiglio di amministrazione e in assenza di sua esplicita autorizzazione, faccia parte della compagine sociale di altre società, imprese od enti che svolgono attività in concorrenza con il Consorzio;

e) che danneggi o tenti di danneggiare, in qualunque modo, gli interessi e/o l'immagine del Consorzio, compiendo atti od omissioni tali da pregiudicare il regolare funzionamento degli Organi Consortili, dell'organizzazione e della struttura tecnica/amministrativa del Consorzio;

f) che sia ripetutamente inadempiente agli obblighi verso terzi, assunti in suo nome e conto dal Consorzio.

Il provvedimento di esclusione potrà essere deliberato soltanto dopo aver formalmente invitato l'Impresa associata a regolare la propria posizione, o a presentare chiarimenti e giustificazioni circa gli addebiti ad essa contestati, e dopo che sia trascorso il termine all'uopo assegnato.

Il provvedimento di esclusione è comunicato all'impresa interessata entro 15 giorni (quindici) dalla delibera inviata tramite raccomandata

con avviso di ricevimento oppure telefax ricevuta, oppure posta elettronica certificata ed ha effetto dalla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'impresa interessata dal provvedimento di esclusione resta obbligata all'adempimento delle obbligazioni contratte verso il Consorzio, del pagamento dei contributi ordinari ed integrativi dovuti fino alla data di efficacia della decadenza, dei corrispettivi per i servizi usufruiti nonché delle obbligazioni verso terzi di cui, a vario titolo, il Consorzio si sia reso garante per l'adempimento.

La delibera di esclusione produce la contestuale ed automatica decadenza da ogni carica consortile del titolare e/o del legale rappresentante e/o della persona designata in rappresentanza dell'impresa esclusa.

Avverso i provvedimenti in materia di esclusione le Imprese interessate possono proporre reclamo scritto al Consiglio di Amministrazione a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di comunicazione dei provvedimenti stessi. Il reclamo non sospende le decisioni del provvedimento impugnato.

Le decisioni in ordine ai reclami di cui al presente articolo saranno demandate, alla decisione di un Arbitro Unico, che sarà nominato e che giudicherà nei modi e nei termini previsti dal successivo art. 26 .

ART. 11 - EFFETTI DELLO SCIoglIMENTO DEL RAPPORTO CONSORTILE

Le imprese recedute, decadute ed escluse e gli eredi dell'imprenditore individuale defunto hanno diritto unicamente al rimborso della quota di fondo consortile da essi o del loro dante causa effettivamente versate, la liquidazione della quale ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto consortile, limitatamente al socio, è divenuto operante e, comunque, mai in misura superiore alla quota di fondo consortile versata.

Le Imprese recedute, decadute o escluse restano comunque responsabili nei confronti del Consorzio, e fino alla data in cui hanno cessato a tutti gli effetti di farne parte, del pagamento:

- a) dei contributi ordinari ed integrativi dovuti per le spese di funzionamento e di gestione del Consorzio stesso, nonché dei corrispettivi per i servizi usufruiti ;
- b) di tutte le altre obbligazioni assunte a qualsiasi titolo nei confronti del Consorzio, previste dal presente statuto e dai regolamenti interni.

La liquidazione della quota di fondo consortile al netto dei crediti tutti a qualsiasi titolo vantati dal Consorzio ed eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili, è effettuata entro i 90 (novanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio .

Per ottenere il pagamento di quanto loro dovuto, gli interessati debbono presentare istanza scritta entro il termine decadenziale di 5 (cinque) anni, previsto dall'articolo 2949 cc. Le quote non richieste entro tale termine, saranno portate in aumento.

Gli eredi dell'imprenditore individuale defunto, debbono corredare la domanda di liquidazione di un atto notorio od atto sostitutivo dal quale risultino le generalità degli eredi facultati alla riscossione e apposito provvedimento del Giudice Tutelare, nel caso di eredi minori od incapaci.

Nel caso di impresa messa in liquidazione, dovrà essere prodotta, unitamente alla domanda di rimborso della quota di fondo consortile, anche copia dell'atto di messa in liquidazione dal quale risulti la nomina del o dei liquidatori.

Nessun rimborso sarà dovuto ed effettuato per gli importi versati a titolo di penale o di contributo ordinario, integrativo e/o straordinario, nonché di tassa di ammissione che l'Impresa consorziata abbia versato al momento della sua ammissione nel Consorzio.

ART. 12 - TRASFERIMENTO DI TITOLARITA'

In caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, il nuovo titolare o legale rappresentante potrà richiedere di subentrare nel contratto di Consorzio nella posizione del dante causa, dietro presentazione di apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che, a suo insindacabile giudizio, potrà accoglierla o respingerla.

Gli eredi del titolare di impresa individuale deceduto non subentrano automaticamente nel rapporto consortile del de cuius ma possono chiedere di essere ammessi a partecipare al Consorzio, qualora in possesso dei requisiti richiesti.

CAPO IV

PATRIMONIO - CONTRIBUTI - BILANCIO - RESPONSABILITA'

ART. 13 - PATRIMONIO

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) a) dalla quota di fondo consortile che ogni impresa consorziata sottoscrive all'atto della costituzione del Consorzio o dell'ammissione a partecipare allo stesso il cui valore è fissato in € 1.291,14. Tale importo potrà subire aggiornamenti in aumento nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dai beni di proprietà del Consorzio;
- c) dagli avanzi di esercizio destinati ai sensi del successivo art. 15 del presente Statuto;
- d) dalle somme di denaro versate dalle imprese consorziate a titolo di penale o tassa di ammissione;
- e) dalle quote di fondo consortile non richieste in restituzione entro il

termine decadenziale di 5 (cinque) anni, previsto dalla Legge;

a) da ogni contributo o liberalità che pervenga al Consorzio.

Per tutta la durata del Consorzio, le imprese consorziate non possono chiedere la divisione del patrimonio consortile ed i loro creditori particolari non possono far valere i loro diritti sullo stesso.

La quota di fondo consortile sottoscritta dall'impresa associata è sempre nominativa, e non può essere sottoposta a pegno e/o a vincoli né essere ceduta con effetto verso il Consorzio, ad altre Imprese associate o a terzi, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e si considera vincolata a favore del Consorzio a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che le Imprese consorziate contraggono con lo stesso.

La quota di fondo consortile sottoscritta può essere versata frazionatamente con il pagamento di almeno il 25 % (venticinque per cento) al più tardi entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'accettazione della richiesta di ammissione, e del rimanente con le modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con la stessa delibera di ammissione.

La quota sottoscritta da ciascuna impresa partecipante non può superare il 20% (venti per cento) del fondo consortile.

L'importo minimo della quota di fondo consortile, può essere modificato, nel rispetto del limite previsto dalla Legge 7 Agosto 2012 n. 134, con deliberazione assunta dall'Assemblea Ordinaria dei consorziati.

Ogni impresa, indipendentemente dalla quota di fondo consortile sottoscritta, ha diritto, di usufruire dei servizi consortili ed, altresì, ha diritto, tramite il proprio titolare, legale rappresentante o persona designata quale delegato, di concorrere all'elezione alle cariche sociali e, di conseguenza, di far parte degli organi amministrativi del Consorzio.

ART. 14 - CONTRIBUTI CONSORTILI

Alle spese di gestione e di funzionamento del Consorzio si dovrà provvedere mediante versamenti da parte delle Imprese consorziate:

a) dei contributi ordinari annuali, destinati, anche in quota fissa per ciascuna impresa, alla copertura delle ordinarie spese di gestione,

b) dei contributi integrativi, necessari, sia per sopperire alla eventuale insufficienza dei contributi ordinari predeterminati di cui alla lettera a), che per contribuire, anche con importi differenziati, alla copertura dei costi derivanti da particolari iniziative, rientranti nella normale operatività del Consorzio;

c) dei contributi straordinari, diretti all'attuazione di programmi di investimento relativi ad immobilizzazioni, ampliamento ed ammodernamento delle strutture consortili od alla definizione di

particolari iniziative non rientranti nella normale operatività del Consorzio;

d) dei corrispettivi dei servizi usufruiti;

La misura dei contributi ordinari ed integrativi e', unitamente alle modalità e termini di versamento, determinata dal Consiglio di Amministrazione, anche con deliberazioni aventi efficacia limitata ad un esercizio sociale.

La misura dei contributi straordinari, unitamente alle modalità e termini di versamento, e' determinata dall'Assemblea.

Ciascuna delle imprese consorziate è tenuta a contribuire ed a rimborsare al Consorzio ogni tipo di onere o spesa che lo stesso abbia sostenuto, in nome e/o per conto dell'Impresa interessata.

ARTICOLO 15 - BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione della situazione patrimoniale ed a depositarla, in vigore dell'obbligo previsto dall'articolo 2615 bis cc, presso il Registro delle Imprese, nei termini ivi previsti.

Gli amministratori, al termine dell'esercizio sociale, sono tenuti, altresì, alla redazione del bilancio consuntivo, con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni. L'assemblea ordinaria approva il bilancio di esercizio, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se consentito dalla Legge, entro il maggior termine previsto dal successivo articolo 20

L'eventuale residuo attivo di bilancio di esercizio, sarà destinato, secondo il deliberato dell'Assemblea, al fondo di riserva indivisibile ai sensi dell'articolo 42 della Legge 7 agosto 2012 n° 134 e/o al fondo di riserva previsto dall'Articolo 7 della Legge 240/81.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di esercizio, sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

ART. 16 - RESPONSABILITA'

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto di singole imprese consorziate, rispondono queste ultime, in solido con il patrimonio consortile.

Per l'assunzione, da parte del Consorzio, di obbligazioni per conto di singole imprese consorziate, il Consiglio di Amministrazione può richiedere la prestazione di idonee garanzie, alle imprese interessate

TITOLO V

ORGANI CONSORTILI

ART. 17 - TIPOLOGIA

Sono Organi del Consorzio :

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;

ART. 18 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutte le imprese consorziate ed alla stessa intervengono i componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, quando sia validamente costituita, rappresenta l'universalità delle Imprese consorziate e le deliberazioni, quando non siano in contrasto con la legge o con il presente Statuto, obbligano tutte le Imprese consorziate, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente dello stesso Consiglio più anziano di età'. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni

L'Assemblea nomina di volta in volta un Segretario scegliendolo, anche tra non soci, tra coloro che sono presenti alla riunione Assembleare. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trasferite nell'apposito libro. Le funzioni di Segretario delle Assemblee che deliberano modifiche statutarie o lo scioglimento o la liquidazione del consorzio sono svolte da un Notaio

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed, anche in apposito allegato, l'identità dei partecipanti e deve indicare, altresì, le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo, anche mediante allegato, l'identificazione dei favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Su richiesta degli intervenuti aventi diritto al voto, il verbale deve contenere il sunto delle dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno, espresse da chi ne ha fatto richiesta. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed, anche in apposito allegato, l'identità dei partecipanti e deve indicare, altresì, le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo, anche mediante allegato, l'identificazione dei favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Su richiesta degli intervenuti aventi diritto al voto, il verbale deve contenere il sunto delle dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno, espresse da chi ne ha fatto richiesta.

ART. 19 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEE - QUORUM - VOTAZIONI - DELEGHE

Le convocazioni dell'Assemblea sono eseguite a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli amministratori e comunicate almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai consorziati al loro domicilio (nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica certificata o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica certificata o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal consorziato.)

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e del luogo della riunione, che può essere anche diverso dalla sede consortile purché sito nel territorio nazionale italiano.

La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno della prima convocazione ma in ora successiva.

In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentate tutte le Imprese consorziate aventi diritto al voto e sia intervenuta almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Qualora non sia intervenuta la totalità dei componenti, il Consiglio di Amministrazione, dovrà, a cura di quelli presenti, essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte, ai componenti non presenti, mediante avviso inviato tramite servizio postale o fax ricevuta oppure posta elettronica ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta ad una di quelle obbligatorie di cui sopra, adottare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra le Imprese consorziate l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentate, almeno la metà più uno delle imprese consorziate, aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle imprese consorziate, intervenute o rappresentate, aventi diritto al voto e delibera validamente su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

Per le votazioni si procederà con metodo palese per alzata di mano.

Per le elezioni delle cariche consortili o quando la votazione riguardi persone od implichino giudizi sulle stesse, si procede a scrutinio segreto, salvo diversa decisione dell'Assemblea e salvo diversa normativa di legge che preveda il voto palese.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i rappresentanti delle imprese

consorziate che abbiano correttamente adempiuto all'obbligo del versamento della quota di fondo consortile, dei contributi previsti dal presente Statuto, e dei corrispettivi per i servizi usufruiti

Ogni impresa consorziata ha un solo voto, qualunque sia la quota di fondo consortile posseduta.

L'Impresa consorziata può farsi rappresentare, mediante delega scritta, nelle Assemblee dal titolare, legale rappresentante o socio, dipendente o collaboratori aziendali dedicati a funzioni produttive, commerciali o promozionali, di altra Impresa consorziata che non ricopra cariche sociali ma che abbia diritto al voto.

Ogni delegato non può rappresentare più di 2 (due) Imprese consorziate, oltre alla propria.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della Assemblee e conservate fra gli atti del Consorzio.

ART. 20 - ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura dei compensi o dei gettoni di presenza da corrisponderci agli amministratori per la loro attività collegiale e per lo svolgimento di specifici incarichi nonché dei compensi da corrisponderci al Presidente e Vice Presidenti.
- 4) approva i Regolamenti interni;
- 5) determina l'entità dei contributi consortili straordinari;
- 6) determina le modalità ed i termini per il ripianamento di eventuali perdite gestionali
- 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori;
- 8) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- 9) delibera la proroga della durata del Consorzio;
- 10) delibera sullo scioglimento del Consorzio;
- 11) nomina i liquidatori e ne determina i poteri;
- 12) delibera sugli altri argomenti attinenti la gestione del Consorzio sottoposti al suo esame dagli Amministratori e riservati alla sua competenza dalla Legge o dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, previa enunciazione di tali esigenze da parte del Consiglio di Amministrazione in apposita delibera assunta prima della scadenza del termine ordinario.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di

Amministrazione lo riterrà opportuno , mediante raccomandata a/r o tramite e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata nella quale sia specificato l'argomento all'ordine del giorno, su richiesta di almeno il 25% (venti cinque per cento) delle imprese consorziate, aventi diritto al voto ed, in quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha avuto conoscenza della richiesta. E' fatta salva la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, nelle materie previste dall'articolo 23.

ART. 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti delle imprese consorziate che non siano in mora nel versamento della quota di fondo consortile sottoscritta o nel versamento dei contributi consortili o nel pagamento dei servizi erogati dal Consorzio.

I Consiglieri devono essere scelti tra coloro che siano titolari, legali rappresentanti o soci delle imprese consorziate. L'Assemblea può nominare, altresì, alla carica di consigliere, coloro che siano stati delegati dalle imprese consorziate a rappresentarle in seno al Consorzio, a condizione che siano dipendenti o collaboratori aziendali dedicati a funzioni produttive, commerciali o promozionali.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere scelta tra le persone designate dalle piccole e medie imprese industriali e di servizi e dalle imprese artigiane consorziate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42 della Legge 7 agosto 2012 n. 134 .

Il Consiglio di Amministrazione, secondo il deliberato di nomina, dura in carica da 1 (uno) a 3 (tre) esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili, senza limitazione di durata, e scadono alla data dell'Assemblea ordinaria, convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'Assemblea determinare la misura del compenso o dei gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta all'Assemblea determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi per conto della Società, ivi compreso il Presidente e gli eventuali Vice Presidenti.

Il Consiglio elegge , tra i suoi componenti, il Presidente e può eleggere, altresì, non più di 2 (due) Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella sua deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più

amministratori oppure ad un Comitato esecutivo composto dal Presidente e da almeno 2 consiglieri nonché conferire procure speciali a terzi o dipendenti del Consorzio.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, nonché i Consiglieri a cui siano state conferite procure, devono riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno una volta ogni 180 (centoottanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio.

ART. 22 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato a cura del Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione, da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a mezzo fax ricevuta, oppure posta elettronica ordinaria oppure posta elettronica certificata e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

In mancanza delle formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, da un Vice Presidente, oppure, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età. Le funzioni di Segretario sono svolte da uno dei membri del Consiglio o da altra persona nominata da chi presiede le riunioni.

Le deliberazioni assunte in adunanza sono adottate a voto palese e con la maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere verbalizzate nell'apposito libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

È consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con idonei mezzi audio oppure audio/video a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento tra coloro che vi intervengono.

In particolare, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, e visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche in formato elettronico, nonché intervenire liberamente;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio oppure audiovideo collegati a cura del Consorzio nei quali gli intervenuti potranno recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, un Vice Presidente ed il soggetto verbalizzante.

I consiglieri di amministrazione esprimono le proprie decisioni anche mediante consenso espresso per iscritto. La consultazione scritta consiste in una proposta di delibera che dovrà essere inviata a tutti i consiglieri di amministrazione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi il fax e la posta elettronica).

Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare.

I consiglieri hanno cinque giorni per trasmettere presso la sede consortile la risposta salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni due. La risposta deve contenere una approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto sarà considerata come mancato esercizio del diritto di voto da parte degli stessi.

La decisione del Consiglio di Amministrazione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede del Consorzio, nelle forme sopra indicate, ed entro termini previsti nella comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori in carica.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere i consensi ricevuti, redigere un apposito documento, sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da trascrivere senza indugio sul libro delle delibere del Consiglio di Amministrazione, dal quale dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, l'indicazione dei consiglieri favorevoli, contrari o astenuti, nonché di coloro che non hanno fatto pervenire la propria decisione o l'hanno fatta pervenire fuori dal termine fissato, e comunicare i risultati a tutti gli amministratori.

La decisione sul metodo di deliberazione è adottata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 23 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione del Consorzio e, come tale, investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.

Spetta e compete al Consiglio di Amministrazione dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e, inoltre, a titolo indicativo, oltre a quanto previsto nel presente Statuto,

- a) dare attuazione a tutte le deliberazioni delle Assemblee, con il compimento di tutti gli atti conseguenti e necessari;
- b) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; redigere l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) predisporre i regolamenti interni del Consorzio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) proporre all'Assemblea le modifiche da apportare al presente statuto;
- e) deliberare l'ammissione dei nuovi soci;
- f) deliberare il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- g) deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni immobiliari, sulla assunzione di obbligazioni, anche cambiarie, ipotecarie e fidejussorie, sulla apertura di conti di credito; sulla partecipazione a bandi pubblici per l'assegnazione di incentivi e contributi finanziari.
- h) deliberare sull'assunzione e licenziamento dei dipendenti del Consorzio, sul conferimento di procure speciali a terzi in genere ;
- i) promuovere la costituzione di consorzi, società, enti od Associazioni Temporanee tra Imprese; compilare ed approvare i progetti di statuto relativi, determinare la quota di capitale sociale o fondo consortile da sottoscrivere e nominare i delegati sia provvisori che definitivi, nonché dare adesione a Consorzi, Cooperative, Società od Enti già costituiti.
- j) valutare, quando elaborati, i piani strategici, industriali e finanziari del Consorzio;
- k) valutare, sulla base delle relazioni dei soggetti delegati, il generale andamento della gestione;
- l) deliberare su tutti gli altri argomenti e compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi consortili, fatta eccezione unicamente per quelli che, per disposizione di Legge e del presente Statuto sono riservate all'Assemblea dei consorziati.

Al Consiglio di Amministrazione e' riservata la competenza esclusiva ad effettuare, con deliberazione assunta alla presenza di Notaio, il mero adeguamento formale dello Statuto a future disposizioni normative ed il trasferimento della sede legale al di fuori del territorio del Comune di Bologna, ed entro la Repubblica Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare, nei limiti dell'art.2381 C.C., talune delle proprie funzioni al Presidente o ad altri Amministratori , mediante apposite procure speciali.

ART. 24 - SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

L'amministratore che rinuncia all'incarico, è tenuto a darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dei componenti o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio e' stata ricostituita, in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori, per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui nuovi amministratori hanno accettato la nomina.

Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o piu' amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione. Gli amministratori cosi' nominati, restano in carica fino alla prossima Assemblea, che dovrà confermarli oppure nominare i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea, affinché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori cosi' nominati, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se viene meno, anche per rinuncia all'incarico, la totalita' degli amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata, senza indugio, anche da uno solo degli stessi e, nel frattempo, gli amministratori possono compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione, che siano strettamente necessari ad assicurare il funzionamento del Consorzio, con divieto di associare nuove imprese, assumere o licenziare dipendenti, stipulare finanziamenti o prestare garanzie.

ART. 25 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti premettendo la denominazione legale ;
- b) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, nei vari gradi del giudizio;
- c) rilascia quietanze liberatorie delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque, pubbliche amministrazioni o privati, versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;

- d) presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee;
- e) vigila sulla esatta esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali ed adempie agli incarichi affidatigli dalle Assemblee e dal Consiglio di Amministrazione;
- f) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
- g) può, previa delibera del consiglio di amministrazione, compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi contratti di c/c o di affidamenti e, quindi, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare titoli di credito, ricevute bancarie, crediti da fatture, compiendo le operazioni necessarie e richieste;
- h) sottoscrive tutti gli atti, i contratti ed i documenti che debbono essere formati nell'interesse od in nome del Consorzio e per l'esecuzione delle delibere delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
- i) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne determina le modalità di delibera, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno, vengano fornite a tutti i consiglieri.

Salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza sociale spettano, inoltre, ai Vice Presidenti ed ai Consiglieri Delegati, questi ultimi se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano ai Vice Presidenti, se nominati, la cui sottoscrizione di atti o documenti del Consorzio fanno fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

TITOLO VI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 26

Le imprese consorziate sono obbligate a rimettere alle decisioni di un Arbitro Unico , la soluzione di tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso ai sensi di legge , ad esclusione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, e che insorgano sull'esecuzione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi consortili , comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità , estinzione e risoluzione nonché siano derivanti dalle modificazioni dello stesso, o che, comunque, insorgessero tra le stessi in dipendenza

dei rapporti consortili, sia che riguardino il Consorzio e le imprese consorziate che le sole imprese consorziate tra di esse.

La presente clausola compromissoria si applicherà, altresì, per tutte le controversie promosse verso il Consorzio da Amministratori o da liquidatori, nonché per tutte le controversie promosse dal Consorzio, verso Amministratori e liquidatori.

L'Arbitro Unico è nominato ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale, istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato di Bologna, deciderà in via rituale e secondo diritto. La sede dell'Arbitrato è nel territorio del Comune di Bologna.

ART. 27 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori conservano il potere di gestire il Consorzio, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio consortile.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli anche tra terzi non soci.

Avvenuta l'iscrizione del nominativo dei liquidatori presso il Registro delle Imprese, gli amministratori cessano dalla loro carica, e sono tenuti a consegnare ai liquidatori i libri sociali, un conto economico ed uno stato patrimoniale, entrambi aggiornati alla data di effetto dello scioglimento, nonché un rendiconto dettagliato sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Di tale consegna deve essere redatto apposito verbale.

Ai liquidatori è conferito il potere di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione del Consorzio, ivi compreso il potere di effettuare la cessione di singoli beni o diritti.

Ai liquidatori, altresì, è conferito il potere di effettuare tutti gli atti necessari per la conservazione del valore del Consorzio, ivi compreso l'esercizio provvisorio dello, in funzione di un migliore realizzo delle attività.

In qualsiasi momento, l'Assemblea, può revocare lo stato di liquidazione, ove occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento.

I liquidatori devono redigere il bilancio annuale e presentarlo, per l'approvazione da parte dell'Assemblea, alla scadenza prevista nello Statuto Sociale. I liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione ed i principi e criteri adottati per realizzarla, ivi compreso i criteri di valutazione.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori devono chiedere alle imprese associate il versamento della quota di fondo consortile solo sottoscritta, nonché, qualora dopo tale versamento, risultino ancora fondi insufficienti, il

versamento di contributi integrativi in denaro, per una parte, in ugual misura a tutte le imprese associate, per un'altra parte, in via proporzionale all'entità dei servizi ricevuti dal Consorzio durante la vigenza del rapporto sociale ed, infine, per la restante parte, in via proporzionale alla durata del rapporto consortile.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea.

L' eventuale residuo attivo di liquidazione sarà destinato, nell'ordine:

A) al rimborso delle quote di fondo consortile versate dalle imprese associate

B) secondo la deliberazione dell'Assemblea, che approva il Bilancio finale di liquidazione.

ART. 28 - REGOLAMENTI INTERNI

Il Consiglio di Amministrazione predispone i regolamenti interni del Consorzio e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Copia della proposta di regolamento dovrà essere inviata alle imprese consorziate, unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea nel corso della quale sarà sottoposta ad approvazione.

I Regolamenti avranno efficacia, con decorrenza dal giorno stesso della loro approvazione assembleare.

ART. 29 - SANZIONI

Il Consiglio di Amministrazione potrà adottare sanzioni pecuniarie nei confronti dell'impresa associata inadempiente agli obblighi consortili, una volta risultato infruttuoso l'invito ad adempiere a quanto prescritto e la messa in mora dell'Impresa medesima.

Le misure di dette sanzioni, graduate secondo la gravità delle inadempienze commesse così come le loro modalità di applicazione e di esecuzione, saranno previste da apposito Regolamento, all'uopo approvato dall'Assemblea.

Dell'adozione di tali provvedimenti dovrà essere data apposita comunicazione scritta con Raccomandata A.R oppure tramite posta elettronica certificata agli interessati entro 15 (quindici) giorni dalla data del provvedimento.

F.ti Tamburini Luigi - FIAMMETTA COSTA NOTAIO